

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

2° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(334) PALUMBO ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> Pag. 2, 3, 8	
BERTONI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	3
BUCCIERO (<i>AN</i>)	6, 7
CALLEGARO (<i>CDU</i>)	5, 6, 7
CARUSO Antonino (<i>AN</i>)	3, 7
CIRAMI (<i>CDU</i>)	8
FOLLIERI (<i>PPI</i>)	7
GRECO (<i>Forza Italia</i>)	6, 7, 8
MIRONE, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	8
RUSSO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	4

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(334) PALUMBO ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile», d'iniziativa dei senatori Palumbo, Diana Lino, Follieri e Pinto.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione; il 4 luglio scorso ne è stato chiesto il trasferimento alla sede deliberante, richiesta accolta dal Presidente del Senato il 18 luglio scorso, quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Stante l'assenza del relatore, senatore Lubrano di Ricco, riferirò io stesso sul contenuto del provvedimento in titolo.

Ricordo che tale disegno di legge è stato già approvato, pur con due emendamenti, in sede referente. Ne auspico, pertanto, l'approvazione in tempi brevi.

Propongo di acquisire come *iter* già svolto la relazione, la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo alla nuova fase procedurale.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile deve essere interpretato nel senso che si considera come apposta in calce anche la procura rilasciata su uno o più fogli congiunti all'atto al quale si riferisce, a condizione che essa sia stata sottoscritta dalla parte e l'autografia della sottoscrizione sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

«All'articolo 83 del codice di procedura civile, al termine del comma 3, dopo le parole: "deve essere certificata dal difensore.", aggiungere le altre: "La procura si considera apposta in calce pur se rilasciata su foglio separato, ma congiunto anche solo materialmente all'atto cui si riferisce"».

CARUSO Antonino. Signor Presidente, in sostituzione dell'emendamento 1.3, precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.5 in sede referente, anche a nome dei senatori Bucciero e Valentino, presento l'emendamento 1.3-*bis*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è così modificato:

“La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione, nonchè - «a condizione che il relativo testo contenga inequivoco richiamo del procedimento sui si riferisce e delle relative parti» - anche su fogli aggiunti ai predetti atti.

Su tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore”».

1.3-*bis*

CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

BERTONI. Signor Presidente, laddove l'emendamento 1.5 stabilisce che: «... il foglio separato deve essere congiunto anche solo materialmente all'atto cui si riferisce», non si comprende come una tale «congiunzione» possa avvenire in un modo diverso da quello materiale. Pertanto, se i presentatori dell'emendamento 1.5 sono d'accordo, sarebbe auspicabile eliminare le parole «anche solo».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringraziamo il senatore Bertoni per la sua proposta e ne prendiamo atto.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3-*bis*, vorrei fare presente che la questione sollevata dal senatore Caruso è già stata oggetto di dibattito della Commissione, in sede referente.

A mio parere, il testo del disegno di legge risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.3-*bis*, che, se ho ben compreso, prevede la possibilità di apporre la procura anche su fogli aggiunti purchè vi sia il riferimento al procedimento, non si differenzia sostanzialmente da quello approvato in sede referente, che permette l'utilizzo del foglio separato, «purchè congiunto materialmente».

Premessi, pertanto, la lieve differenza di significato, l'identica prospettiva del problema, nonchè il parere favorevole di tutti i Gruppi sul testo approvato in sede referente, invito il senatore Caruso a non insistere sulla votazione di questo emendamento che, se accolto, apporterebbe inevitabili modifiche al testo originario, con conseguenti difformità nell'espressione dei pareri.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, non posso acconsentire alla sua richiesta, poichè ravviso differenze estremamente rilevanti di ordine giuridico e sostanziale tra gli emendamenti 1.5 e 1.3-*bis*.

Le prime emergono in relazione a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 83, che così recita: «La procura alle liti può essere generale o speciale (221, 365, 370), e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata».

La norma preesistente, dunque, distingue due tipi di procura rilasciati dal difensore: la prima caratterizzata da una serie di atti separati; la seconda, cosiddetta «speciale», caratterizzata proprio dal non essere un atto separato.

La formulazione ivi proposta introduce, di fatto, la possibilità dell'utilizzo del foglio separato - possibilità esclusa nella volontà del legislatore - anche per la procura speciale che, in pratica, si differenzia da tutte le altre perchè l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. Queste, in sintesi, le ragioni di diritto.

Per quanto riguarda le ragioni sostanziali, rammento a me stesso ed a lei, signor Presidente, un aneddoto che avrebbe anche un sapore gustoso, se non fosse per il particolare contesto sociale in cui è avvenuto: una decina di anni fa, un gruppo di lavoratori si rivolse all'allora prefetto di Milano, chiedendone l'intervento, perchè la società presso la quale erano impiegati era stata dichiarata fallita.

Costui interpellò il presidente della Seconda sezione del tribunale di Milano, competente in materia, che replicò facendo presente di aver esaminato il ricorso per la dichiarazione di fallimento, secondo cui quel fallimento era dovuto proprio a quel gruppo di lavoratori, che ovviamente ignoravano di essere stati gli artefici del fatto.

Questo è il risultato pratico del foglio separato e lei, signor Presidente, comprende che sulla base di ragionamenti e argomentazioni siffatte si può dissentire o consentire, ma non si può sottovalutare o non cogliere la differenza tra le due soluzioni proposte.

RUSSO. L'emendamento che propone il senatore Caruso effettivamente è diverso nella sostanza da quello su cui si era realizzato il consenso in Commissione.

Ora vorrei osservare che, se possono verificarsi casi come quelli cui il collega ha fatto riferimento (casi che, peraltro, implicano eventualmente un rapporto o una controversia tra chi si trova ad aver rilasciato una delega che non intendeva rilasciare e il difensore che, in quel caso, ha fatto un uso «abusivo» di quella delega), non possiamo nemmeno ignorare che ci troviamo di fronte a molti altri casi - sono proprio quelli che hanno destato preoccupazioni nella classe forense - di deleghe che sono apposte effettivamente in calce all'atto, ma sull'ultimo foglio cucito materialmente agli altri fogli. Infatti, oggi si usa il metodo dei calcolatori, per cui si scrive su fogli distinti e, poichè ogni pagina è un foglio a sè, l'ultima pagina è un foglio distinto dagli altri. Pertanto, se non contiene qualche richiamo all'atto, può applicarsi il principio stabilito dalla Corte di cassazione per cui quella delega non ha valore, il che significa mettere nel nulla per intervento d'ufficio una serie di atti processuali nei quali un avvocato ha fatto buon uso della delega, perchè ha ricevuto la firma per quell'atto o addirittura ha raccolto la sottoscrizione ad atto compiuto. Chiedere che in questi casi si faccia riferimento all'atto è qualcosa che nella prassi attuale non si verifica proprio perchè chi raccoglie

la firma per delega sull'ultimo foglio intende valersi della norma relativa alla delega in calce.

Allora, se vogliamo risolvere questi casi di grande livello, perchè creano incertezza e rischiano di determinare pregiudizio a molte persone che hanno rilasciato con piena consapevolezza la delega per quell'atto, dobbiamo utilizzare la formula adottata dalla Commissione quando ha esaminato il provvedimento in sede referente. Infatti, se chiediamo che in quel foglio aggiunto si faccia riferimento all'atto, questo può valere per il futuro, ma nel caso al nostro esame non sana certo la situazione.

Vorrei quindi pregare il senatore Caruso di non insistere nel suo emendamento. Si potrebbe prendere in considerazione, in un altro momento, eventualmente, una ulteriore modifica dell'articolo 83 del codice di procedura civile nel senso di prevedere che, laddove la delega sia rilasciata per scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore oltrechè dal notaio. In questo modo si eliminerebbe ogni problema. Quello di oggi è un intervento più limitato e credo, se approvato dalla Commissione, potrà avere un importante significato.

In conclusione, ritengo che sia giusto in materia di utilizzazione della procura dare fiducia al difensore che, autenticando la firma del proprio cliente, non soltanto si limita a testimoniare che è autentica, ma implicitamente attesa che quella delega gli è stata rilasciata per quel determinato atto. Noi non possiamo - perchè nella realtà si verifica l'ipotesi di avvocati che abusano di questa funzione - assumere una posizione che rischia di pregiudicare tutti coloro che, in buona fede, hanno utilizzato un sistema largamente adottato nella prassi. Se si dovesse verificare qualche caso illecito, riguarderebbe il rapporto tra il cliente, che naturalmente farebbe valere le sue ragioni nei confronti del difensore che ha abusato della sua fiducia, e il difensore stesso.

Pertanto, sarei favorevole all'emendamento 1.5 con le modifiche opportunamente proposte dal senatore Bertoni. Suggestisco però di aggiungere una correzione esclusivamente formale, proveniente anche questa dai suggerimenti del collega Bertoni. Si avrebbe forse una dizione migliore se utilizzassimo la seguente espressione: «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su altro foglio che sia però congiunto materialmente all'atto a cui si riferisce». Infatti, non vorrei che la dizione «foglio separato, ma congiunto» ci facesse accusare di aver usato due termini che tra loro si contraddicono. Se si accettasse il mio suggerimento la sostanza rimarrebbe la stessa, mentre la forma sarebbe più corretta. Ovviamente mi rimetto alla valutazione dei colleghi.

CALLEGARO. Signor Presidente. la questione era stata già sviscerata in precedenza. Faccio mie, perchè le avevamo discusse assieme ed eravamo arrivati ad una comune conclusione, tutte le osservazioni svolte dal senatore Russo.

In sostanza la legge prevede che, qualora si tratti di un foglio separato e la delega non sia rilasciata in calce o a margine, eccetera, occorra un atto notarile perchè la procura viene rilasciata in un momento diverso da quello in cui ci si deve costituire in giudizio. Quando si costituiscono in giudizio sia l'attore che il convenuto la procura ci deve essere e

basta che sia una procura anche materialmente - a mio avviso - congiunta all'atto, perchè c'è in quel momento. È giusto quanto diceva il senatore Russo e cioè che noi non possiamo pensare che l'avvocato se la sia già costruita perchè allora non soltanto si tratterebbe di mancanza di fiducia ma di un reato anche grave. D'altra parte quando vengono da noi i clienti la procura la facciamo sempre su un foglio non ancora compilato perchè non possiamo compilare l'atto di citazione nel momento in cui ci si presenta il cliente. Mettiamo soltanto il timbro in calce all'atto di citazione.

BUCCIERO. Sarebbe meglio non mettere queste cose a verbale.

CALLEGARO. Non c'è niente di male nel dire questo. Il cliente dà mandato ad impostare la causa: si prende l'atto di citazione, lo si gira, si trascrive il mandato e il cliente firma. L'importante è che questo ci sia nel momento in cui ci si costituisce in giudizio. Se c'è in quel momento, non capisco perchè si debbano avere tanti dubbi sulla successiva possibilità o meno di fare l'atto.

Non si crea, pertanto, la confusione di cui parla il senatore Caruso, però potrebbe succedere questo: nel caso di una ratifica successiva della procura, potrebbe ritenersi nulla la procura stessa perchè non rilasciata da chi ne aveva il diritto o altro e allora rinviando la ratifica. In questo caso è ovvio che si deve fare l'atto notarile; non si può prendere un foglio e attaccarlo al precedente atto di citazione. Ecco dunque che non c'è confusione o contraddizione perchè in questo caso c'è solo la possibilità di ricorrere all'atto notarile.

Quindi, lascerei immutato il testo dell'emendamento 1.5 con la sola modifica proposta dal senatore Bertoni sulla quale esprimiamo il nostro consenso.

GRECO. Premesso di condividere appieno quanto espresso dal senatore Russo, ricordo che in sede referente lo sforzo della Commissione è stato teso a rendere più sintetico e, soprattutto, più chiaro il disegno di legge in esame e ad evitare di dare adito ad interpretazioni troppo fiscaliste o troppo liberali, in netto contrasto tra loro.

A mio parere, la proposta avanzata con l'emendamento 1.5 non è soltanto la più corretta, ma anche la più sintetica. Inoltre, contrariamente alla proposta avanzata con l'emendamento 1.3-*bis*, tesa senz'alcun dubbio a perseguire le intenzioni proprie della Commissione, l'emendamento 1.5 eviterebbe appunto il rischio di ulteriori contrastanti interpretazioni di tipo giurisprudenziale relativamente al tipo di procedura da adottare per gli atti pendenti.

Esprimo, quindi, parere favorevole sull'emendamento 1.5.

BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 1.3-*bis* che oggi si propone, o meglio, si ripropone, si differenzia dagli altri perchè pone la condizione: «... che il relativo testo contenga inequivoco richiamo del procedimento cui si riferisce e delle relative parti - anche su fogli aggiunti ai predetti atti».

Come affermato dal collega Callegaro, noi avvocati siamo stati, fino ad ora, molto bravi a farci rilasciare «la procura in bianco», un foglio firmato e successivamente compilato.

CALLEGARO. Non ho detto che si tratta di una procura in bianco.

BUCCIERO. Innanzitutto, l'attuale procura non contiene alcun richiamo del procedimento cui si riferisce nè delle relative parti ed il timbro che vi si pone è generico; inoltre, le mie perplessità aumentano di fronte alla possibilità di rilasciare la procura su «foglio separato»; di qui, la necessità di un richiamo del procedimento e delle relative parti nonché un utilizzo specifico di un determinato foglio per ciascun procedimento.

Non comprendo, dunque, il motivo per cui la Commissione sia contraria ad una tale questione.

CALLEGARO. Per salvare i procedimenti pendenti.

GRECO. Che cosa si intende con l'aggettivo «inequivoco»? Le parole «congiuntamente all'atto cui si riferisce» sono più adatte alla formulazione di una norma, la cui interpretazione spetta comunque al magistrato.

BUCCIERO. Per salvare alcuni procedimenti pendenti, finiamo per imbrogliare il presente ed il futuro. Questa è la nostra unica preoccupazione, ma chi ha ispirato questo disegno di legge, probabilmente, doveva difendere qualche particolare caso, evidentemente, ancora all'attenzione della Cassazione o di altre giurisdizioni.

Per salvare il futuro da pericoli ben maggiori di quelli attuali, insisto, pertanto, affinché la Commissione approvi l'emendamento 1.3-*bis*.

FOLLIERI. Sono nettamente contrario all'emendamento 1.3-*bis*, poichè non avrebbe, altrimenti, senso la novella approvata in sede referente che, in definitiva, non fa che richiamare un diritto giurisprudenziale, da ultimo consacrato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

La novella non interviene soltanto per salvare – come è stato detto – il passato, ma si proietta anche nel futuro in relazione a quelle situazioni – ampiamente illustrate dal senatore Russo – che giorno dopo giorno vivono gli avvocati.

Per queste ragioni, insisto affinché l'emendamento 1.3-*bis* non sia approvato.

CARUSO Antonino. Ricordo alla Commissione che quella al nostro esame è una norma processuale, il cui effetto, pertanto, avrebbe inizio dalla sua entrata in vigore e non prima.

Quanto alla preoccupazione precedentemente espressa dal senatore Russo in ordine alle conseguenze dovute alla attuale procedura di dattiloscrittura computerizzata degli atti, è scontato il rischio che in tali casi la procura possa essere contenuta in un foglio separato.

Quindi, insisto affinché l'emendamento 1.3-*bis* sia posto in votazione ed approvato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3-*bis*.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3-*bis*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3-*bis*, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del relatore, senatore Lubrano di Ricco, faccio miei gli emendamenti 1.5 e Tit. 1.

A seguito delle osservazioni dei senatori Russo e Bertoni, riformulo l'emendamento 1.5 nel seguente modo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 83 del codice di procedura civile, al termine del terzo comma, dopo le parole: "deve essere certificata dal difensore.", aggiungere le altre: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su altro foglio che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce"».

1.5 (Nuovo testo)

ZECCHINO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Resta da esaminare l'emendamento al titolo del disegno di legge, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da me fatto proprio, il cui testo è il seguente:

Sostituire il titolo del disegno di legge : «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile» con l'altro: «Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile».

Tit.1

ZECCHINO

CIRAMI. Signor Presidente, aggiungo la firma a questo emendamento.

GRECO. Anche io aggiungo la firma all'emendamento Tit. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1 al quale hanno aggiunto la firma i senatori Cirami e Greco.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

